


COMUNE DI MISILMERI

PROVINCIA DI PALERMO

**RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE
SITO IN VIA STANISLAO CANNIZZARO - CONTRADA DUCA DI BROLO
ZONA OMOGENEA "C3" ai sensi dell'art.20 delle NTA del PRG APPROVATO CON D.D.G.126 del 5.1.2007**

Ing. Gaetano Di Fede - via Stazzone n.6 Misilmeri (PA) - 0918712835 - difede.tekne@libero.it
Geometra Fabio Cottone - Via Tenente Morici n.19 - Villabate (PA) - 091/491591 - fcottone@hotmail.com

TAV. A.8 bis - SCHEMA CONVENZIONE URBANISTICA



CAVALLARO FILIPPO
CAVALLARO SALVATORE
LICATA GIUSEPPE

IL RICHIEDENTE

L'ING. GAETANO DI FEDE

IL GEOM. FABIO COTTONE



Repertorio. n. _____

Raccolta n. _____

**ATTO DI CONVENZIONE URBANISTICA
PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO "DUCA DI BROLO"
SITO NEL COMUNE DI MISILMERI (PA)**

Articolo 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 recepito con modifiche dall'art.20 della Legge
Regionale 10 agosto 2016, n.16

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila_____ Il giorno _____ del mese di _____ In _____ nella
_____ Innanzi me

dr. _____, notaio iscritto al Collegio Notarile di Palermo, residente in
_____ con lo studio nel _____,

Segretario Generale del Comune di Misilmeri

Sono Presenti

1) _____, nato/a a _____ il giorno _____, il/la quale interviene al presente nella
qualità di responsabile, pro tempore, dell'Area 4 urbanistica del Comune di Misilmeri, (in
prosequio chiamato anche "Comune"), codice fiscale 86000450824, con sede in Misilmeri,
domiciliato per la carica, nei locali di cui sopra, ai sensi dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c),
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tale nominato con Determinazione Sindacale n.
_____;

2) i signori:

Cavallaro Salvatore nato a Palermo il 12/07/1966 e residente in Misilmeri via F.
Ventimiglia n.25/c c.f.: CVLSVT66L12L916A;

Cavallaro Filippo nato a Palermo il 03/12/1991 e residente in Misilmeri in via F.
Ventimiglia n° 25/c, c.f. CVLFPP91T03G273R;

Tumbarello Elisabetta nata a Palermo il 08/10/1969 e residente in Misilmeri via F.
Ventimiglia n.25/c, c.f. TMBLBT69R48G273G;

Licata Anna, nata a Palermo il 20/05/1972 e residente in Palermo via Catania n° 128, C.F.
LCTNNA72E60G273J;

Licata Gaetano, nato a Palermo il 18/06/1974 e residente in Palermo via Catania n° 166,
C.F. LCTGTN74H18G72G;

Licata Federica, nata a Palermo il 31/07/1985 e residente in Palermo via Civiletti n° 7, C.F.
LCTFRC85L71G273R;

Pitarresi Rosalia Maria, nata a Villabate il 26/10/1947 e residente in Villabate C.so
Vittorio Emanuele n° 208, C.F. PTRRLM47R66L916A

che nel presente atto saranno indicati come "Soggetto attuatore" della cui identità personale io
notaio/Segretario generale sono certo.

PREMESSO

a) che i signori **Cavallaro Salvatore** nato a Palermo il 12/07/1966 e residente in Misilmeri via F.
Ventimiglia n.25/c c.f.: CVLSVT66L12L916A e **Cavallaro Filippo** nato a Palermo il 03/12/1991 e
residente in Misilmeri in via Francesco Ventimiglia n° 25/c, c.f. CVLFPP91T03G273R, sono
comproprietari dello spezzone di terreno sito nel Comune di Misilmeri (PA) **censito al NCT al
foglio 5 particelle 366, 367, 368, 371, 1382, 1388, 1385 1389, 1391**, in forza dell'atto di acquisto
del Notar Michele Falletta del 29/12/2015 rep.3339 trascritto a Palermo il 04/01/2016.

b) che i signori **Cavallaro Salvatore** nato a Palermo il 12/07/1966 e residente in Misilmeri via F.
Ventimiglia n.25/c c.f.: CVLSVT66L12L916A, e **Tumbarello Elisabetta** nata a Palermo il
08/10/1969 e residente in Misilmeri via F. Ventimiglia n.25/c, c.f.:TMBLBT69R48G273G, sono
comproprietari dello spezzone di terreno sito nel Comune di Misilmeri (PA) **censito al NCT foglio**

5 part. 12 in forza del decreto di trasferimento immobili del tribunale di Palermo del 29/11/2017 trascritto Palermo ai numeri 50588/39299 del 21/12/2017.

c) che i signori:

Licata Anna, nata a Palermo il 20/05/1972 e residente in Palermo via Catania n° 128, C.F. LCTNNA72E60G273J;

Licata Gaetano, nato a Palermo il 18/06/1974 e residente in Palermo via Catania n° 166, C.F. LCTGTN74H18G72G;

Licata Federica, nata a Palermo il 31/07/1985 e residente in Palermo via Civiletti n° 7, C.F. LCTFRC85L71G273R;

Pitarresi Rosalia Maria, nata a Villabate il 26/10/1947 e residente in Villabate C.so Vittorio Emanuele n° 208, C.F. PTRRLM47R66L916A

sono comproprietari dello spezzone di terreno sito nel Comune di Misilmeri (PA) censito al NCT al foglio 5 particelle 298 giusto testamento olografo depositato in data 12/09/2019, registrato a Palermo il 13/09/2019 al n° 8676 serie 1T e trascritto in pari data ai numeri 40365/31189

d) i sopraindicati intervenuti proprietari dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente, di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;

e) che detti terreni, in base al Piano Regolatore approvato con D.D.G. Assessorato TT.AA. 1216/2006 ricadono in zona omogenea **"C3" zone di completamento edilizia esistente** e su sede stradale di PRG.

f) che gli attuatori hanno presentato al Comune di Misilmeri la richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell'art.20 della LR.16/2016, assunto al protocollo generale con nota prot. n° 7171 data 26/02/2019, riguardo ai terreni sopra descritti siti in territorio di Misilmeri (PA);

g) che con Deliberazione n. _____ del 25/02/2020 la Giunta comunale ha approvato lo schema tipo delle convenzioni ex art. 20 L.R. 16/2016 da applicare ai Permessi di costruire convenzionati;

h) che con Determina n° _____ del _____ il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica ha approvato il presente schema di convenzione;

i) che il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica in data ____/____/____ ha rilasciato il Permesso di costruire convenzionato n. _____;

Tutto ciò premesso e dedotto a parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ivi compresi gli elaborati allegati al permesso di costruire, anche se non materialmente allegati a questo documento.

ART. 2 - OBBLIGHI GENERALI

2.1 Il soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che la presente Convenzione è da considerarsi per esso vincolante ed irrevocabile dal momento del deposito al Protocollo comunale, sotto forma di proposta e fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune, mentre è vincolante per il Comune dalla data di stipulazione per atto pubblico.

2.2 Per quanto non previsto dalle clausole della presente Convenzione, integrate dagli elaborati di progetto di cui al successivo art. 14, varranno le leggi, i regolamenti e lo strumento urbanistico generale vigenti al momento di ogni specifica determinazione.

2.3 Le Parti danno atto che il Dirigente comunale delegato alla cura ed alla sottoscrizione della presente Convenzione è autorizzato ad apportarne al testo tutti i perfezionamenti necessari al completamento delle formalità per la relativa stipula, nel pieno rispetto delle leggi vigenti che regolano la materia.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

3.1 La presente Convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti contrattuali tra il Comune e il soggetto Attuatore.

3.2 Il soggetto attuatore è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a rispettare tutte le clausole della presente Convenzione. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione - parziale o totale - o di trasferimento a qualsiasi titolo degli immobili oggetto della Convenzione, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore si trasferiscono anche agli acquirenti ed aventi causa a qualsiasi titolo e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. Il soggetto attuatore si impegna ad inserire nei relativi contratti idonee clausole che dichiarino a quale delle Parti resterà a carico l'onere di ottemperare alle obbligazioni della presente Convenzione ed a consegnare copia di detti contratti - non appena registrati e trascritti - al Comune.

3.3 In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal soggetto attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo avente causa abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione od integrazione.

ART. 4 - PROGETTO EDILIZIO

4.1 Il progetto convenzionato interessa un lotto di terreno avente **superficie territoriale totale di mq.5.898,75, di cui mq.4.151,43 ricadenti in zona omogenea C3, mq.898,32 ricadenti su sede stradale di PRG e mq.849,00 ricadenti su zona omogenea "aree per attrezzature verde pubblico"**.

L'intervento prevede la realizzazione di **n.16 unità abitative per un volume complessivo di mc.5.756,21.**

Le indicazioni di progetto devono intendersi definitivamente fissate e non modificabili per quanto riguarda:

- la volumetria massima edificabile, pari a mc.5.756,21 ;
- il numero dei piani previsti dal progetto;

Le indicazioni di progetto devono intendersi definitivamente fissate e non modificabili per quanto riguarda:

- la destinazione d'uso degli immobili così come individuati nelle tavole di progetto;
- il volume complessivo così come individuato nelle tavole di progetto;
- la superficie lorda di pavimento di progetto;
- la superficie coperta di progetto;
- l'altezza massima dei fabbricati,
- il numero massimi dei piani fuori terra,
- l'area destinata a verde pubblico così come individuato nelle tavole di progetto;

4.2 – Devono intendersi indicazioni modificabili, con semplice variante al P.d.C.C. e nel rispetto del regolamento edilizio e delle N.T.A. vigenti:

- ✓ La forma degli edifici e delle aree di pertinenza privata;
- ✓ La composizione architettonica dei fabbricati e la geometria delle aperture di facciata e delle coperture;
- ✓ i materiali di finitura;
- ✓ il numero e la dimensione degli accessi carrabili e pedonali
- ✓ tutto quanto non espressamente riportato al precedente punto 4.1.

4.3 - Le varianti non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione.

ART. 5 - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

5.1 – La sottoscrizione in forma pubblica della presente convenzione è stata preceduta dal rilascio del permesso di costruire n. _____ del _____, che però resta condizionato negli effetti prodotti fino alla definitiva stipula e pubblicità del presente atto.

ART. 6 - CARICO URBANISTICO

6.1 Il progetto prevede la realizzazione di n.16 unità abitate a residenza aventi un **volume complessivo di mc.5.756,21.**

6.2 L'intervento produce di conseguenza un fabbisogno di servizi pubblici o di uso pubblico complessivamente pari a **mq.1.036,12** così determinato:

- ✓ abitanti da insediare 57,56;
- ✓ Urbanizzazioni primarie (mq.7,00 per abitante) mq.402.94;
- ✓ Urbanizzazioni secondarie (mq.11,00 per abitante) mq.633.18;

Il progetto di Pdc convenzionato individua aree per servizi pubblici così distinti:

- ✓ Aree ed opere di urbanizzazione primaria - **verde pubblico** – **V1 mq.85,35**
- ✓ Aree ed opere di urbanizzazione primaria - **verde pubblico** – **V2 mq.11.90**
- ✓ Aree ed opere di urbanizzazione primaria - **verde pubblico** – **V3 mq.68.37**
- ✓ Aree ed opere di urbanizzazione primaria - **parcheggio pubblico** – **mq.146.13**
- ✓ aree ed opere di **urbanizzazione secondaria mq.662.00;**
- ✓ **strada di PRG mq.898,32** da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

ART. 7 - CESSIONE DELLE AREE

7.1 La Proprietà s'impegna a cedere gratuitamente le opere e l'area destinata della strada di PRG e verde pubblico, da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

7.2 Le aree e le opere per la realizzazione della strada di PRG del Parcheggio pubblico e del verde pubblico saranno cedute in forma gratuita al Comune a semplice richiesta e comunque non oltre i termini già previsti a tale scopo.

7.3 Alla cessione delle aree e delle opere di cui sopra si provvederà con apposito atto notarile, successivo a quello di stipula della presente convenzione e comunque non prima della presa d'atto da parte del Dirigente comunale d'atto del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

7.4 L'area sarà ceduta libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non (salvo quelle per il passaggio del canale di irrigazione indicato nelle tavole di progetto), da usufrutti ed usi, da oneri gravanti e vincoli di ogni specie.

7.5 Il soggetto attuatore s'impegna ad eseguire i frazionamenti catastali e delle consistenze delle aree cedute al Comune a termine della presente Convenzione, qualora ciò si renda necessario in sede di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a causa di errori o di approssimazioni verificatisi in sede di attuazione.

7.6 Allo stesso fine assume direttamente ogni onere per frazionamenti o loro modifiche, atti notarili od altro.

7.7 Il soggetto attuatore si riserva - previa verifica da parte del Comune - la possibilità di realizzare e mantenere nel sottosuolo dell'area ceduta al Comune gli allacci agli impianti tecnologici od altre servitù, necessari alla realizzazione dell'intervento qui previsto.

ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA/SECONDARIA

8.1 In attuazione del Permesso di costruire citato alla Premessa, il soggetto attuatore si obbliga a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria consistenti nella realizzazione della **STRADA DI PRG, Verde Pubblico V1, V2, V3 e parcheggio pubblico.**

8.2 Il costo per la realizzazione delle opere sopradescritte, quantificato con il Computo metrico estimativo allegato al Permesso di costruire, è pari a **€.216.045,70** comprensivo di oneri di sicurezza (con riferimento al Prezzario Regionale Sicilia anno 2019).

8.3 Il costo delle opere viene scomputato da quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dalla Proprietà.

8.4 Il soggetto attuatore assume a proprio carico il maggior costo delle opere di urbanizzazione primaria, rispetto all'importo di Computo metrico come sopra riportato, rinunciando espressamente nello specifico ad ogni rivalsa nei confronti del Comune.

8.5 Le aree per urbanizzazioni secondarie di mq.633,18 saranno cedute a titolo gratuito al Comune di Villabate all'interno della zona omogenea F/V – attrezzature su verde pubblico.

ART. 9 – OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive del Soggetto Attuatore, a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:

- a) eventuali adeguamenti dei servizi pubblici, resi necessari da pareri di merito;
- b) spostamenti dei sotto/sopra servizi esistenti;
- c) eventuali strade a fondo cieco, e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti dal progetto esecutivo o dal planivolumetrico, chiuse con cancello o con barra mobile prima dell'immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;
- d) realizzazione di spazi per il posizionamento dei cassonetti di isole ecologiche, per la raccolta differenziata;
- e) passaggi ciclabili e pedonali, afferenti alle singole utilizzazioni;
- f) posti macchina interni ai lotti, nelle misure minime di cui alle vigenti disposizioni;
- g) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari;
- h) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
- i) allaccio dei contatori, o delle altre apparecchiature inerenti alle utenze private.

ART. 10 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

10.1 Le opere di urbanizzazione primaria di progetto, di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36 - comma 4 del DLgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, sono eseguite direttamente dal soggetto attuatore, a proprie cure e spese; lo stesso assume a proprio totale carico anche gli oneri della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori e della sicurezza e quant'altro non previsto nella presente Convenzione.

10.2 Le suddette opere saranno realizzate, a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, tramite imprese idonee aventi tutti i requisiti di legge, scelte dal soggetto attuatore senza ricorso alle procedure ad evidenza pubblica di cui al DLgs 50/2016.

10.3 Il soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione, assicurando la completa e corretta realizzazione a regola d'arte e funzionalità delle stesse, secondo il dimensionamento, la configurazione fisica, i materiali, le modalità esecutive e le prescrizioni concordati con il Comune.

10.4 Il soggetto attuatore assume ogni responsabilità - diretta e indiretta - per la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione sia nei confronti del Comune, sia nei confronti dei terzi. Il Comune resta pertanto estraneo all'attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a qualunque titolo dal soggetto attuatore per l'esecuzione delle opere stesse.

10.5 Il Comune è comunque titolare di un potere di vigilanza, in relazione all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione e pertanto potrà, nell'esercizio di tale potere: richiedere informazioni al soggetto attuatore in ogni fase del procedimento; effettuare ispezioni ed accessi ai luoghi ed ai documenti e qualsivoglia atto idoneo al corretto esercizio della sua facoltà di vigilanza, con oneri a carico della Proprietà.

10.6 Il soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, fermo restando che la Dichiarazione di fine lavori relativa alle prime dovrà essere depositata prima o contestualmente a quella relativa al secondo. L'agibilità dell'intervento edilizio verrà in ogni caso rilasciata/attestata solo successivamente al collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 12.

10.7 Il soggetto attuatore autorizza sin d'ora il Comune a sostituirla nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, qualora le stesse venissero eseguite difformemente dalle prescrizioni di PCC, non a regola d'arte, non contemporaneamente al sorgere delle costruzioni o non entro il termine stabilito dal relativo provvedimento abilitativo.

La facoltà del Comune di sostituirsi al soggetto attuatore può essere esercitata previa messa in mora - per un tempo non inferiore a 90 giorni - con lettera raccomandata od altra procedura di legge.

Nel caso, il soggetto attuatore si impegna a corrispondere anticipatamente al Comune l'importo previsto per i singoli lavori e prestazioni ed autorizza il Comune a rivalersi sulle garanzie prestate per l'assolvimento degli obblighi convenzionali.

Con la sostituzione di cui sopra, il soggetto attuatore solleva il Comune da qualsiasi obbligo verso terzi appaltatori.

10.8 – Il Soggetto Attuatore è altresì obbligato:

- a ripristinare al termine del programma edilizio, le infrastrutture per l'urbanizzazione esistente eventualmente danneggiate nel corso dei lavori;
- a riconoscere al Comune la facoltà di consentire l'allacciamento alle infrastrutture per l'urbanizzazione ed alle reti da realizzare nell'ambito della presente Convenzione anche finitimi interventi edificatori. Ciò per esigenze di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti potendosi procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in consegna dal Comune.

10.9 – Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento richieste in corso d'opera dal Comune per motivi di ordine generale o per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione qualora l'eventuale onere aggiuntivo, a carico del soggetto attuatore risulterà non superiore al 5% del costo necessario per la realizzazione delle opere come da progetto approvato.

10.10 – Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata realizzazione, qualora questa non interferisca con la realizzazione del progetto, di una o più tra le precedentemente citate infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento, a causa di esigenze tecniche, quali l'allacciamento di altri edifici esistenti o già ultimati o per necessità di esercizio dei servizi a rete.

ART. 11 - DISPONIBILITÀ DELLE AREE DESTINATE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

11.1 La disponibilità delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione permane in carico al soggetto attuatore fino alla consegna delle opere al Comune, da effettuarsi dopo l'approvazione del collaudo.

11.2 Fino alla consegna - o comunque fino al termine di cui al successivo art. 12.4 - le spese di gestione, pulizia, consumi e manutenzione delle aree, opere ed attrezzature resteranno ad esclusivo e totale carico del soggetto attuatore, come pure ogni responsabilità comunque connessa con tali aree, opere ed attrezzature, nei confronti di chiunque, restando il Comune completamente sollevato da ogni azione, molestia, controversia ed onere in via diretta e indiretta.

ART.12 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

12.1 Il certificato di regolare esecuzione dovrà accertare: la regolarità e la conformità delle opere rispetto al Permesso di costruire; la rispondenza alle normative edilizie ed urbanistiche vigenti; la corrispondenza del costo delle opere eseguite agli importi previsti dal Computo metrico estimativo approvato con il rilascio del Pdcc.

12.2 Il certificato di regolare esecuzione dovrà svolgersi sia in corso d'opera, che alla relativa ultimazione delle opere.

12.3 Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere redatto entro 60 giorni dalla data di deposito in Comune della Dichiarazione di fine lavori. In caso d'irregolarità o difetti nella realizzazione delle opere, il Direttore dei Lavori indicherà il termine per porvi rimedio.

12.4 La Proprietà s'impegna a consegnare al Direttore dei Lavori, entro la data fissata per la visita di collaudo:

- i certificati di conformità e di regolare esecuzione;
- i collaudi di tutti gli impianti tecnici realizzati;
- i disegni esecutivi e di tutte le opere realizzate;
- gli atti amministrativi e quant'altro il Collaudatore riterrà necessario per l'espletamento dei suoi compiti.

12.5 È a carico del soggetto attuatore, oltre alle spese tecniche, ogni altro onere relativo alle operazioni di collaudo.

Qualora il Comune non provveda ad approvare il collaudo finale entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di collaudo favorevole delle opere realizzate, il collaudo s'intende reso in senso favorevole.

ART. 13 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

13.1 A garanzia degli obblighi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione descritte al precedente art. 8, il soggetto attuatore presta idonea garanzia finanziaria per l'importo di €. _____ (pari al costo delle opere di urbanizzazione maggiorato dell'Iva), con polizza bancaria/assicurativa n. _____ in data _____, emessa da _____.

13.2 La garanzia non potrà essere estinta se non previo favorevole collaudo di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso.

13.3 Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale - anche indiretto - connesse all'attuazione della Convenzione, da questa richiamate od il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune.

Il Comune potrà altresì rivalersi su detta garanzia, senza alcuna riserva, a seguito di accertato inadempimento del soggetto attuatore riguardo ai danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a sua cura.

13.4 Tutte le garanzie sono prestate con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944 - secondo comma - del Codice civile.

In ogni caso il soggetto attuatore è obbligato anche con i suoi garanti. Le garanzie sono operative e soggette ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

ART. 14 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

14.1 Il progetto è stato redatto in conformità alle norme di legge dall'Ing. **Gaetano Di Fede** iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n° 5879 c.f.DFDG7N70L10G273W con studio tecnico nel Comune di Misilmeri via Stazzone n.6 tel/fax 0918722251 mail pec difede.tekne@pec.it e dal **Geometra Fabio Cottone**, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo al n.3794, con studio in Villabate (PA), via Tenente Morici n.19, tel/fax 0916159057 cell.3336051408 mail pec. fabio.cottone@geopec.it, è costituito dai seguenti elaborati:

- tavola A.1a – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- tavola A.1b – DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE
- tavola A.2a bis – ELABORATI GRAFICI – PROGETTO EDIFICI PIANO TERRA
- tavola A.2b bis – ELABORATI GRAFICI – PROGETTO EDIFICI PIANO PRIMO
- tavola A.2c bis – ELABORATI GRAFICI – PROGETTO EDIFICI PIANO SECONDO
- tavola A.2d bis – ELABORATI GRAFICI – PROSPETTI E SEZIONI
- tavola A.2e – URBANIZZAZIONI PRIMARIE
- tavola A.2f – COMPUTO METRICO
- tavola A.2g – STIMA COSTI URBANIZZAZIONI – INCIDENZA MANODOPERA
- tavola A.2h – STIMA COSTI URBANIZZAZIONI – CAPITOLATO
- tavola A.3 bis – DATI METRICI INTERVENTO EDILIZIO
- tavola A.4 bis – RELAZIONE TECNICA
- tavola A.5 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- tavola A.6 – ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE
- tavola A.7 bis – PLANIVOLUMETRICO
- tavola A.8 bis – SCHEMA CONVENZIONE URBANISTICA
- tavola A.9 bis – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

14.2 Il progetto costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non fisicamente allegato.

ART. 15 – NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il soggetto attuatore si impegna a rispettare le norme di cui al D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 ed il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti, approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n° 33 del 28/04/2015 ed è consapevole che la violazione di tali obblighi, è causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 il soggetto attuatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti del medesimo soggetto attuatore, e si impegna per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, al rispetto delle predette norme di legge.

ART. 16 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il soggetto attuatore si obbliga a rispettare tutte le clausole contrattuali previste nel Protocollo di Legalità sottoscritto da questo Comune e la Prefettura di Palermo in data 29/12/2016 e approvato con Delibera di Giunta n° 95 del 18/10/2016, che si consegna in copia al momento della stipula.

ART. 17 - VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

17.1 La presente Convenzione ha validità di anni 10, decorrenti dalla stipula della presente convenzione.

ART. 18 - SPESE

18.1 Tutte le spese - comprese imposte e tasse presenti e future, principali ed accessorie, inerenti e dipendenti riguardanti la Convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, quelle inerenti i rogiti notarili ed ogni altro onere annesso e discendente, ivi compreso quello connesso alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia, sono a carico esclusivo del soggetto attuatore e si richiedono le agevolazioni fiscali di cui all'art. 20 della L. 10/1977 e s.m.i.

18.2 Il Comune esonera il soggetto attuatore dal pagamento di oneri e contributi inerenti l'occupazione di spazi pubblici che si renderanno necessari per la realizzazione delle opere previste.

ART. 19 - REGISTRAZIONE

19.1 Si dà atto che la presente convenzione è da registrarsi a cura del Comune e a spese del soggetto attuatore;

19.2 Il soggetto attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente Convenzione.

Art. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n° 679/2016, il Responsabile dell'Area 4, quale titolare del trattamento dei dati forniti o comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione della convenzione, informa il soggetto attuatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto, delle attività ad esso correlate.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante struttura manuale, informatica e telematica, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla vigente normativa ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di Enti Pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n° 679/2016.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti.

Il periodo di trattamento è correlato dalla durata della Convenzione.

Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Responsabile dell'Area 4.

Con la sottoscrizione del contratto, il soggetto attuatore esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il soggetto attuatore viene designato come responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione della convenzione.

Le parti danno atto che il valore della presente convenzione è di €_____.

Richiesto dal Comune e dal soggetto attuatore io notaio/Segretario comunale, ho ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto in modalità elettronica mediante personale competente e software di videoscrittura. L'ho letto ai componenti i quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni allegato e lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il soggetto attuatore

Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

Il Segretario generale
